

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 novembre 2018, presso IL Comune di Termoli sito in Via Sannitica, n. 05, Termoli (CB) si sono incontrati:

- la ditta cedente TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.p.A. rappresentata dal Ing. Pierandrea Giosuè
- la ditta subentrante RIECO SUD S.C. A R.L. rappresentata dal Dott. Alberto Berardocco in qualità di amministratore delegato e il dott. Angelo Di Campi in qualità di Consigliere
- le OO.SS. territoriali:
  - CGIL TERMOLI- rappresentata dal Sig.: CAPUANO DANIELE
  - U.R. UIL MOLISE - rappresentata dal Sig.: GUARACINO PASQUALE – MIRANDA GIUSEPPE
  - FIT-C I S L ABRUZZO MOLISE - rappresentata dal Sig.: ASSENTE
  - FIADEL MOLISE - rappresentata dal Sig.: SOLIMAN ALY
- Le RSU del cantiere di Termoli: <sup>FISMIC CONSAZ</sup> <sup>MERCOGLIANO GIOVANNI</sup>
  - BIZZARRO LUIGI
  - MIRAGLIA LIUCIANO
  - FELICE ANTONIO

al fine di esperire la procedura prevista dall'art 6 del vigente CCNL/FISE ASSOAMBIENTE con riferimento al personale adibito ai servizi di igiene urbana sul territorio del Comune di Termoli alle dipendenze della società uscente la TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.

Il servizio verrà svolto dalla società RIECO SUD S.C. A R.L., con decorrenza dal 1° dicembre 2018.

### LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

- 1 la RIECO SUD S.C. A R.L. provvederà ad assumere ex novo alle proprie dipendenze, senza effettuazione del periodo di prova e senza soluzione di continuità, i lavoratori addetti in via ordinaria allo specifico appalto in forza a tempo indeterminato alla società TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del CCNL Fise/Assoambiente, nel periodo precedente al 04 Aprile 2018. Il personale indicato al punto 1 verrà assunto alle dipendenze della società RIECO SUD S.C. A R.L. previa visita medica diretta ad accertare l'idoneità sanitaria specifica per mansione da svolgere. A tale scopo la società RIECO SUD S.C. A R.L. dichiara di aver avviato tutte le procedure necessarie per l'effettuazione delle visite mediche di idoneità presso il suo medico competente.
- 2 Verranno riconosciute le condizioni economiche/normative del vigente CCNL Fise/Assoambiente.
- 3 Il personale interessato è pari a 38 unità e risulta identificato nell'allegato elenco, che forma parte integrante del presente accordo. L'elenco è stato fornito dalla società TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A e dalla stessa sottoscritta per accettazione in data odierna.
- 4 La società uscente ha provveduto a comunicare ai lavoratori identificati nell'elenco allegato la cessazione del rapporto, motivato dal passaggio di gestione dell'appalto ex art. 6 CCNL Fise/Assoambiente. La liquidazione di tutte le spettanze maturate e non godute e non retribuite, nessuna esclusa, alla data di cessazione prevista per il 30 novembre 2018 ivi compreso il TFR, sarà a carico ed erogato al lavoratore dalla società uscente come previsto dalla vigente normativa contrattuale (CCNL Fise-Assoambiente art. 6) e di legge.
- 5 Ai lavoratori di cui al p.to precedente verrà pertanto riconosciuto il trattamento economico e normativo ai sensi del comma 9 dell'art. 6 CCNL Fise/Assoambiente, e quindi mantenuto l'attuale inquadramento e l'attuale trattamento economico individuale. Ai lavoratori verranno riconosciute ulteriori indennità previste dal CCNL in caso di svolgimento di mansioni che ne prevedono l'erogazione. Si afferma, altresì, che i compensi di cui all'art. 6 comma 10 lettera B (trattamenti previsti dalla contrattazione aziendale correlata alla produttività della società cedente) cesseranno e verranno sostituiti, se presenti, a quanto previsto dall'art. 2 lettera C del Ccnl (accordi aziendali correlati alla produttività della società subentrante).

PG

*M* *G* *OK*

RIECO SUD Scarl  
Il Presidente  
(Dott. Alberto Berardocco)

*F.A. B...*  
*M...*  
*g...*

- 6 I lavoratori di cui all'allegato elenco assenti dal servizio a qualsiasi titolo al momento del passaggio dell'attività, saranno assunti dalla RIECO SUD S.C. A R.L. al termine dell'assenza, ricorrendone i presupposti.
- 7 La società TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A ha trasmesso alla società RIECO SUD S.C. A R.L. parte della documentazione necessaria per l'assunzione del personale (all.1), indicando per ciascun lavoratore le condizioni contrattuali in essere, compresi scatti di anzianità maturati da ultimo cedolino paga.
- 8 La società RIECO SUD S.C. A R.L., in considerazione delle esigenze tecnico organizzative connesse al nuovo servizio, si riserva la possibilità di esaminare di concerto con le OO.SS. e RSU gli inquadramenti di tutto il personale sulla base delle mansioni effettivamente svolte da ciascun lavoratore sulla base della nuova riorganizzazione del servizio e di attivarsi, in virtù delle previsioni ai sensi dell'art. 7 del vigente CCNL. Inoltre, la società RIECO SUD S.C. A R.L., sempre in considerazione delle particolari esigenze tecnico organizzative relative all'appalto, si riserva la possibilità di applicare, al fine di garantire la piena occupazione dei lavoratori, gli articoli e le procedure previste nell'articolo 17 (orario di lavoro), 18 (multiperiodale), 19 (attività lavorativa flessibile) e 26 (banca delle ore) anche ai sensi dell'art. 2103 C.C. così come modificato dall'art.3 del DLgs n. 81/2015 e secondo le procedure regolamentate dalla suddetta disposizione legislativa.

Le parti si danno atto, con la sottoscrizione del presente Accordo, di aver assolto gli obblighi contrattuali di cui all'Art. 6 del vigente CCNL Fise/Assoambiente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente accordo produrrà i suoi effetti con decorrenza dal 1° DICEMBRE 2018

Per RIECO SUD S.C. A R.L.  
Dott. Berardocco Alberto

**RIECO SUD S.C.A.R.L.**  
Il Presidente  
(Dott. Alberto Berardocco)

Dott. Angelo Di Campi

Per TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A

*Renzo Gioiè*

CGIL TERMOLI

*[Signature]*

U.R. UIL MOLISE

*[Signature]*

FIT-C I S L ABRUZZO MOLISE

ASSENTE

FIADL MOLISE

*[Signature]*

FISMIC CONSAL

*[Signature]*

RSU:

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

# VERBALE DI ACCORDO

AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 300/1970 COME MODIFICATO DAL DLGS N. 151/2015

Il giorno 21 novembre 2018, presso il Comune di Termoli, Via Sannitica, n. 05, si sono incontrati:

la società RIECO SUD S.C. a R.L. rappresentata dal

- Dott. Alberto Berardocco in qualità di amministratore delegato

e

le OO.SS. territoriali:

- CGIL TERMOLI - rappresentata dal Sig.: CAPUANO DANIELE
- U.R. UIL MOLISE - rappresentata dal Sig.: GUARACINO PASQUALE - MIRANDA GIUSEPPE
- FIT-C I S L ABRUZZO MOLISE - rappresentata dal Sig.: ASSENTE
- FIADEL MOLISE - rappresentata dal Sig.: SOLIMAN ALY
- FISMIC CONFSAL - rappresentata dal sig.: MERCOGLIANO GIOVANNI

Le RSU del cantiere di Termoli:

- BIZZARRO LUIGI
- MIRAGLIA LIUCIANO
- FELICE ANTONIO

premesse che:

- l'azienda esercita l'attività di raccolta di rifiuti urbani;
- la società RIECO SUD S.C. a R.L. dal 01 dicembre 2018 svolgerà la raccolta dei rifiuti per il comune;
- per lo svolgimento del servizio presso il comune di Termoli, l'azienda con effetto dal 01 dicembre 2018 occuperà alle proprie dipendenze n. 38 addetti come da verbale di accordo sottoscritto in data odierna con i rappresentanti sindacali ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del CCNL Fise /Assoambiente;
- nell'offerta tecnica Piano Programma organizzativo al punto 15.4 "Sistema gestionale Proposto" è prevista la tracciabilità dei percorsi dei veicoli e degli operatori mediante la registrazione degli Smartphone e l'utilizzo di sistemi di controllo GPS su tutti i mezzi utilizzati per la realizzazione del servizio;
- L'art. 4 comma 1 della L. n. 300/70 così come modificato dall'art. 23, c.1 DLgs n. 151/2015 prevede che "Gli impianti Audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati per esigenze organizzative e produttive; per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendali e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali (...) In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro (...)"
- La registrazione e l'installazione di strumenti di geolocalizzazione hanno lo scopo di individuare in tempo reale il mezzo in caso di pericolo;

si conviene quanto segue:

- a) La società RIECO SUD S.C. a R.L. con il presente accordo sottoscritto dal rappresentante sindacale aziendale potrà sia registrare gli smartphone che installare impianti di geolocalizzazione sui mezzi che dal 01 dicembre 2018 verranno utilizzati per la realizzazione del servizio e su tutti i mezzi che acquisirà nel corso della durata del contratto.

RIECO SUD Scarl  
Il Presidente  
(Dott. Alberto Berardocco)

- b) La geo-localizzazione sarà effettuata attraverso appositi apparati installati su tutti i mezzi aziendali impegnati sia continuativamente che saltuariamente nelle attività di servizio ordinarie, straordinarie, di reperibilità e mediante la registrazione degli smartphone.
- c) All'impianto GPS così come descritto nella scheda tecnica che è parte integrante del presente accordo, non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore apparecchiatura al sistema da installare, se non in conformità all'art. 4 della L. 300/1970 come modificato dall'art. 23, comma 1 del D.lgs n. 151/2015. 7.
- d) L'azienda si impegna ad informare i dipendenti, prima dell'installazione dei dispositivi GPS e prima della registrazione degli smartphone, di quanto previsto dall'art. 4 L. 300/70 secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 679/2016, in relazione alle finalità a al personale aziendale incaricato del trattamento dei dati connessi all'utilizzo del sistema e dei tempi di conservazione degli stessi. Inoltre (laddove non già fatto) verrà collocata all'interno dei mezzi un adeguato adesivo/vetrofanteria recante la dizione "veicolo sottoposto a localizzazione"
- e) L'azienda si avvale, per le operazioni cui sopra, di un operatore terzo specifico che fornirà i servizi di localizzazione degli automezzi e trasmissione dei dati relativi al posizionamento degli stessi. Tale operatore sarà nominato Responsabile esterno del Trattamenti dei dati in accordo al art. 28 del Regolamento UE 679/2016 e gli verranno fornite tutte le necessarie istruzioni in ordine all'utilizzo legittimo dei dati raccolti per sole finalità previste dal presente accordo, determinando le tipologie dei dati da trattare nonché le modalità ed i tempi della loro eventuale conservazione;
- f) Le parti concordano che il tempo di conservazione dei dati sarà limitato ad un tempo strettamente necessario e comunque conformemente agli scopi per i quali vengono acquisiti e, a tal fine, le Parti concordano che tale periodo viene determinato in giorni \_\_\_\_\_, trascorsi i quali verrà sottoposto a misura di pseudonimizzazione e/o anonimizzazione;
- g) le parti, per quanto non previsto nel presente accordo, rinviando integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori mediante i suddetti strumenti a ciò destinati, di cui all'art. 4 della Legge 300/1970 così come modificato dal DLgs n. 151/2015.
- h) Si precisa che la geolocalizzazione dei mezzi non potrà essere utilizzata in nessun caso per il controllo del lavoratore e più precisamente non potrà essere utilizzata per l'elevazione di contestazioni disciplinari e similari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le parti

**RIECO SUD Scarl**  
*Presidente*  
 (Dot. Alberto Berardocco)

RIECO SUD S.C. a R.L.

CGIL TERMOLI - rappresentata dal Sig.:

U.R. UIL MOLISE - rappresentata dal Sig.:

FIT-C I S L ABRUZZO MOLISE - rappresentata dal Sig.:

FIADEL MOLISE - rappresentata dal Sig.:

FISMIC CONFISAL - rappresentata dal sig.:

RSU cantiere di Termoli:

*[Handwritten signatures of the RSU members]*